

ALLEGATO = A = INSERTO NELLA MATRICE N. 28142/10702 DI REPERTORIO.

=.=.=.=

STATUTO

=.=.=.=

PARTE PRIMA - GENERALITÀ'

ARTICOLO 1

Denominazione

1.1 Il presente statuto regola l'associazione denominata:

"SEZIONE A.I.L. - VARESE - ONLUS"

1.2 L'Associazione utilizza, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS" nonchè, il segno grafico dell'AIL nazionale (Associazione Italiana contro le leucemie - linfomi e mieloma - ONLUS).

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sedi legale, amministrativa e operativa in Varese (VA), Via Procaccini n.3.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento delle sedi, anche distintamente e singolarmente, purché siano sempre ubicate nel territorio del Comune di Varese.

ARTICOLO 3

Durata e carattere dell'Associazione

3.1 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci adottata con la presenza e il voto

favorevole di almeno tre quarti degli associati e a norma del successivo art. 24.

3.2 L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed è costituita per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

ARTICOLO 4

Scopi dell'Associazione

4.1 La "SEZIONE A.I.L. DI VARESE - ONLUS" è socia dell'AIL NAZIONALE (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma Onlus) e persegue nell'ambito provinciale di riferimento gli obiettivi previsti dall'art.4 dello statuto dell'AIL NAZIONALE, sostenendo, tra l'altro, i Centri Ematologici della Provincia o di riferimento della provincia.

L'associazione ha lo scopo di operare per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie, linfomi, mieloma ed altre emopatie dei bambini e degli adulti e per il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato senza fine di lucro, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL.

L'Associazione può commissionare ogni attività di ricerca scientifica biomedica sulle leucemie, linfomi, mieloma e altre emopatie. L'Associazione ha altresì lo scopo di prestare assistenza sanitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

4.2 Di conseguenza, l'Associazione può patrocinare,

promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed attività per:

a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle leucemie, linfomi e mieloma;

b) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca e assistenza esistenti, incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma;

c) promuovere ogni opportuna iniziativa tra le varie associazioni idonee a soddisfare compiutamente l'assistenza domiciliare ai pazienti;

d) nell'ambito di quanto previsto al punto b), promuovere la formazione di nuovi ricercatori;

e) facilitare gli scambi d'informazione scientifica, patrocinare e organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, linfomi e mieloma, alla loro importanza sociale, al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia per la lotta contro i tumori maligni;

f) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e con gli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e di programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;

g) collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie.

4.3 Ai fini predetti l'Associazione si avvale dei mezzi finanziari di cui può disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati.

Le dette attività possono essere gestite in proprio o per conto altrui e anche tramite terzi. E' fatto assoluto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Nel perseguimento di predetti scopi l'Associazione agisce nel rispetto dello statuto dell'AIL NAZIONALE e dei regolamenti generali che ne disciplinano l'attività.

Eventuali controversie tra l'Associazione Nazionale e l'Associazione "SEZIONE A.I.L. DI VARESE - ONLUS" saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

ARTICOLO 5

Strumenti

5.1 Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenuto conto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, l'Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzione, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di enti o di società che, a

giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini può, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fideiussioni ed altre garanzie, acquisire a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme di legge, nonchè cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

5.2 L'Associazione può reperire i mezzi finanziari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni ai sensi di Legge.

ARTICOLO 6

Soci

6.1 Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi istituzionali e siano di irrepreensibile condotta morale e civile. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. La qualifica di socio si acquista con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa domanda su apposito modulo e presentazione di due soci. L'iscrizione comporta l'accettazione dello statuto e l'obbligo del pagamento della quota annuale, il cui importo viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, nè

in caso di scioglimento dell'Associazione, nè sono trasmissibili se non nel caso di successione a causa di morte.

6.2 Le iscrizioni decorrono dal momento in cui è accolta la domanda di ammissione.

6.3 I soci hanno tutti uguali diritti, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) recesso a norma dell'articolo 24 del codice civile;
- b) esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ove il socio ometta di versare la quota annuale ovvero per accertati motivi di incompatibilità con gli scopi perseguiti dall'Associazione, per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto, per indegnità o altri gravi motivi.

Avverso la delibera il socio escluso può ricorrere motivatamente, con lettera indirizzata al Presidente, all'Assemblea che decide nella prima adunanza.

ARTICOLO 7

Patrimonio e bilanci

7.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote versate dai soci;
- b) da contributi liberali di persone fisiche e giuridiche;
- c) da donazioni, eredità e legati;
- d) da contributi, rette, premi di studio, concorsi, sussidi da parte dello Stato e delle regioni, nonchè di enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

e) da proventi di sottoscrizioni, di manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;

f) da ogni altra entrata.

7.2 Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento, di mantenimento e di investimento dell'Associazione ad eccezione dei beni vincolati dal donatore o testatore.

7.3 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizierà all'atto della costituzione dell'Associazione e chiuderà il 31 dicembre dell'anno in corso.

Il bilancio consuntivo approvato deve essere inviato all'Associazione Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione.

7.4 In ogni esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione è in obbligo di redigere e presentare all'Assemblea ordinaria dei soci, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente nonché il bilancio preventivo dell'anno in corso.

7.5 E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

7.6 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per tutta la durata della vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,

Statuto o regolamento fanno parte del medesimo settore di intervento e di volontariato.

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO

ARTICOLO 8

Organi

8.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori.

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 9

Partecipazione all'Assemblea

I soci hanno diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, dell'Associazione. Le presiede il Presidente o un Suo delegato o, in caso di sua assenza od impedimento, il Consigliere più anziano. Alle stesse possono intervenire, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori e il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 10

Competenze dell'Assemblea

10.1 E' di competenza dell'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le quote annuali dei soci, ove non provveda il Consiglio di Amministrazione;
- b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero ai sensi del successivo articolo

14.1;

- e) eleggere i tre membri effettivi ed i due supplenti del Collegio dei Revisori;
- d) discutere ed approvare il bilancio consuntivo ed il preventivo annuali;
- e) approvare il programma dell'attività sociale annuale proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) deliberare sui ricorsi di soci esclusi dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 In sede straordinaria:

- a) deliberare le modifiche dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione.

ARTICOLO 11

Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente e, ove non vi provveda, dal Consigliere di Amministrazione più anziano per età.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per deliberare sul programma di attività dell'associazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci, in

regola con il pagamento della quota associativa, indirizzata al Presidente dell'Associazione;

c) su richiesta, scritta e motivata, del Collegio dei Revisori.

11.3 Le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni, a mezzo invito, per lettera raccomandata, anche mano, con ricevuta, per posta elettronica o fax, indirizzato ai soci nel domicilio risultante dal libro soci, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, che può essere anche diverso dalla sede operativa dell'Associazione. La convocazione può anche avvenire con affissione di avviso presso la sede sociale operativa almeno venti giorni prima dell'adunanza con indicazione di tutti gli elementi sopra indicati e con sintetico annuncio su un giornale locale ovvero, se esistente, sul Notiziario o Giornale della Associazione.

ARTICOLO 12

Costituzione dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

12.2 Similmente l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, per le modificazioni statutarie, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

12.3 E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per

iscritto esclusivamente ad altro socio che ne dichiara vera la firma, apposta in sua presenza. Non sono ammesse più di due deleghe a persona.

12.4 Il Presidente, fatta constatare la validità della convocazione e costituzione della Assemblea, designa un socio, scelto tra i presenti, a fungere da segretario. Il verbale delle Assemblee viene dettato dal Presidente in forma breve e riassuntiva.

Il testo delle delibere deve essere integrale. Il verbale è steso e controfirmato dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

I verbali delle Assemblee riguardanti modifiche statutarie o lo scioglimento della Associazione sono redatti da un notaio.

ARTICOLO 13

Deliberazioni dell'Assemblea

13.1 Ogni socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

13.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e quelle dell'Assemblea straordinaria per le modificazioni statutarie sono prese con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed a maggioranza di voti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

13.3 L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché del Collegio dei Revisori. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e in caso di parità di voto sono eletti

rispettivamente:

- consigliere, il socio da più tempo e, in caso di parità, il più anziano per età;
- revisore, il socio con precedenza su un non socio e, tra soci, quello che lo sia da più tempo.

13.4 Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14

Composizione del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è formato da non meno di tre a non più di undici membri, eletti preferibilmente tra i soci dell'Associazione.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I consiglieri prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso ha facoltà di procedere, attraverso cooptazione, alla sua integrazione. Il Consigliere cooptato rimane in carica fino alla successiva assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posta la sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo eletto rimane in carica per il residuo periodo sino alla scadenza triennale del Consiglio.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei

Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e cessa dall'ufficio. In questo caso l'Assemblea dei soci viene convocata d'urgenza per la nomina di un nuovo Consiglio. Nel frattempo, gli amministratori uscenti rimangono in carica per la gestione ordinaria.

14.4 In caso di cessazione di tutti i consiglieri, il Collegio dei Revisori provvede alla gestione ordinaria ed alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove nomine.

ARTICOLO 15

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre con unica convocazione, di norma una volta ogni bimestre, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Revisori.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Associazione, con preavviso di almeno cinque giorni. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo delle riunioni. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide se sono presenti tutti i suoi componenti.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle sezioni della Regione di appartenenza o, qualora queste siano in numero inferiore a quattro con le Sezioni delle Regioni confinanti (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige) alla designazione della terna di candidati da proporre

all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

ARTICOLO 16

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente dell'adunanza.

16.3 Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione possono intervenire, senza diritto di voto, i revisori e, su invito, il Comitato Scientifico.

16.4 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare dal verbale che viene trascritto nell'apposito libro verbali del Consiglio di Amministrazione. Il verbale è redatto secondo le indicazioni del Presidente che lo firma assieme al Segretario, di volta in volta designato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, che lo redige.

ARTICOLO 17

Competenze del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel suo seno e nella prima riunione, il Presidente. È eletto il candidato che ottiene il numero maggiore di voti. In caso di parità di

voti viene eletto il più anziano per iscrizione

all'Associazione e, in caso di ulteriore parità, il più

anziano per età.

17.2 Al Consiglio di amministrazione che, ferme le competenze

dell'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,

competono le seguenti attribuzioni:

a) deliberare sulle questioni che riguardano l'attività

dell'Associazione in attuazione delle finalità associative e

secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le

iniziative del caso;

b) redigere i bilanci preventivi e consuntivi annuali e

predisporre il programma delle attività da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale,

economico e finanziario che ecceda l'ordinaria

amministrazione;

d) curare e predisporre i rapporti con il volontariato ed il

personale medico e non medico del centro dove l'Associazione

svolge la propria attività;

e) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;

f) deliberare l'esclusione di soci ai sensi del precedente

articolo 6;

g) designare i componenti del Comitato Scientifico e

provvedere ad eventuali sostituzioni in caso di decesso,

rinuncia o per gravi motivi sopraggiunti;

h) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e

convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie,

mobiliari ed immobiliari che, a suo giudizio, siano necessarie per adempiere agli scopi statutari ed infine, attuare tutte le iniziative del caso con facoltà di delegarne in tutto o in parte l'attuazione;

i) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea a norma di statuto;

j) determinare le quote annuali dei soci.

17.3 E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di delegare ai singoli Consiglieri specifici compiti ed incarichi nei vari settori di attività;

k) riscontrare, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o a uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti, e le istanze di verifica e controllo che pervengano dall'Associazione Nazionale.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 18

Competenze del Presidente

18.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni sede e la dirige, può stare in giudizio con legittimazione attiva e passiva. A tal riguardo, avrà il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, consulenti tecnici e periti e stipulare transazioni.

18.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, cura la verbalizzazione ai sensi dei precedenti artt. 12 e 16 e la esecuzione delle deliberazioni adottate.

ARTICOLO 19

Elezione del Presidente

19.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Dura in carica un triennio e, comunque, non oltre l'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali, salvo dimissioni o revoca. E' rieleggibile.

19.2 In caso di dimissioni o di impedimento grave ne assume le veci il membro più anziano del Consiglio.

CAPO IV

COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 20

Composizione del Collegio dei revisori

20.1 Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci nominati dall'Assemblea dei soci.

20.2 I membri del Collegio vengono scelti di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili e degli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Durano in carica per un triennio, svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo deliberazione assembleare, e sono rieleggibili.

ARTICOLO 21

Competenze del Collegio dei revisori

21.1 Al Collegio dei revisori compete:

a) controllare la gestione economico-finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti, la regolarità della tenuta

della contabilità e dell'andamento amministrativo e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili;

b) presentare all'Assemblea dei soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile, economico-finanziario e patrimoniale;

c) provvedere, occorrendo e a norma del presente statuto, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei soci o il Consiglio di Amministrazione, e a quant'altro di sua competenza.

CAPO V

COMITATO SCIENTIFICO

ARTICOLO 22

Istituzione e composizione del Comitato Scientifico

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico come in appresso stabilito.

22.2 Il Comitato Scientifico è composto da un numero dispari di persone, anche non socie, tra le quali un Presidente eletto dai suoi membri, per la durata di un triennio rinnovabile.

ARTICOLO 23

Competenze del Comitato Scientifico

23.1 Il Comitato Scientifico avanza proposte ed esprime pareri per quanto attiene alle attività di assistenza, di studio e di ricerca e per il miglior uso dei fondi ad esse destinati.

23.2 Il Comitato collabora con il Consiglio di Amministrazione. A tale scopo il suo presidente, o un

componente del Comitato da lui designato, potrà intervenire, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

23.3 Il Comitato è convocato dal suo presidente nei tempi idonei per lo svolgimento della propria attività e con libertà di forme.

23.4 Le decisioni del Comitato sono adottate con il voto della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

23.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede ad eventuali sostituzioni od integrazioni dei membri del Comitato.

23.6 Delle riunioni e delle decisioni adottate il Comitato curerà la redazione di un succinto verbale.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24

Scioglimento

24.1 L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci, convocata e costituita in sede straordinaria con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il verbale è redatto da Notaio.

24.2 In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero degli iscritti sia inferiore a venti.

24.3 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto all'AIL NAZIONALE, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

24.4 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:

- a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi e con l'osservanza dell'art. 30 del codice civile e della legge 460/1997;
- b) delibera sulla devoluzione del patrimonio risultante dalla liquidazione secondo quanto previsto al precedente punto 24.3.

ARTICOLO 25

Clausola di mediazione - Arbitrato

25.1 Le controversie tra i soci e la Sezione AIL di appartenenza o tra i soci stessi dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D. Lgs. n. 28/2010, dall'Organismo di mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese, iscritto al n. 714P del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Al procedimento si applicheranno il regolamento di mediazione e le tariffe adottati dall'Organismo di mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese, di cui le parti sono edotte.

Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente, mediante una richiesta alla Segreteria dell'Organismo di mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese secondo le modalità previste dal Regolamento.

25.2 Ogni controversia non risolta tramite mediazione, come previsto dal presente articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di detta procedura o nel diverso periodo che le

parti concordino per iscritto, sarà decisa da un collegio arbitrale.

Per le controversie tra i Soci e la sezione AIL di appartenenza: il socio o la pluralità dei soci designeranno un arbitro; la Sezione designerà un altro arbitro; il terzo arbitro - con funzioni di Presidente - sarà designato dal Presidente dell'AIL Nazionale o da un suo delegato.

Nelle controversie tra i soci: ogni socio o gruppo di soci designerà il proprio arbitro, uno per ciascuno dei due contendenti o gruppi di contendenti. Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, sarà designato dal Presidente della sezione di appartenenza o da un suo delegato.

La decisione sarà resa secondo equità e non sarà appellabile; l'arbitrato sarà però rituale e, occorrendo, reso esecutivo dal Giudice ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura civile.

In casi di stretta necessità e per gravi motivi inerenti alla funzionalità delle singole sezioni e alla relativa attività nello spirito e per le finalità associative, la presidenza nazionale può far e/o convocare i Consigli direttivo sezionali o le Assemblee per discutere e deliberare la soluzione amichevole delle questioni insorte.

ARTICOLO 26

Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello statuto dell'AIL NAZIONALE nonché le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di enti non lucrativi.